

STATUTO

I.S.AURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA FRANCESCO
MANZO 53

Numero REA: SA - 483320

Codice fiscale: 05911700655

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-05-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA NUMERO 1029

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE. E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "I.S.AURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS" qualificata come impresa sociale di diritto ai sensi dell'Articolo 1 comma 4 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e D.Lgs. 14/2019 e s.m.i..

ARTICOLO 2

SEDE. La cooperativa ha sede nel Comune di Salerno (SA).

Potranno essere istituite o soppresse in altri comuni sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

L'organo amministrativo potrà istituire sia in Italia che all'estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi secondarie, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

ARTICOLO 3

DURATA. La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipata con decisione dei soci.

ARTICOLO 4

SCOPO. La Cooperativa quale impresa sociale di diritto eserciterà in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il tutto in assenza di fine di lucro ed a scopo mutualistico, compatibilmente con quanto previsto e disciplinato dalla normativa speciale in materia cooperativistica e dal Codice Civile nonché fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della Legge 381/1991 come modificato ed integrato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del citato D.Lgs 112/2017 e D.Lgs. 14/2019 e s.m.i..

La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 381/91, attraverso lo svolgimento di attività diverse nel settore socio-sanitario ed educativo, nonché attraverso lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale, o dei servizi in generale e del lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come individuate

dall'articolo 4 della suddetta Legge, che dovranno rappresentare almeno il 30% (trenta per cento) di tutti i lavoratori della Cooperativa.

Più precisamente le attività di servizi di cui alla lettera B, articolo 1 della Legge 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi socio sanitari ed educativi di cui alla lettera A, articolo 1 Legge 381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi (che rimangono di interesse preminente) e purché il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e nell'ulteriore rispetto di quanto precisato in prosieguo.

La Cooperativa ha lo scopo di ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato nell'ambito della prestazione di servizi cui è dedicata l'attività della cooperativa.

ARTICOLO 5

OGGETTO. Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come meglio oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto, stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi:

- la gestione, sia direttamente sia congiuntamente ad altre cooperative sociali, servizi socio - sanitari, socio - assistenziali, socio educativi in favore di persone anziane, disabili, minori, adolescenti, giovani, dimessi psichiatrici e disabili psichici, tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, alcolisti e di ogni altro soggetto svantaggiato attraverso modalità diverse quali interventi domiciliari, residenziali (case alloggio, case famiglia, case - riposo, R.S.A., ecc.);
- la gestione, sia direttamente sia congiuntamente ad altre cooperative sociali, attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, nonché ogni altra attività connessa e compatibile, finalizzata all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale delle persone svantaggiate. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la somministrazione alimenti e bevande. A tal fine la cooperativa potrà richiedere ai competenti uffici il rilascio di licenze, autorizzazioni ed

ogni altro documento necessario allo svolgimento dell'attività;

- l'attività di istruzione, di formazione professionale e di prevenzione delle forme di disagio e marginalità sociale nonché di formazione di operatori e formatori di imprese sociali; in tali ambiti la società si propone di organizzare e/o gestire corsi, anche a mezzo di prodotti mediatici, a beneficio dell'infanzia, dei genitori e delle famiglie, del corpo docente e in generale, delle professionalità della scuola, dei lavoratori disoccupati, inoccupati ed occupati, della prevenzione della dispersione scolastica, del supporto al recupero del disagio nelle tossicodipendenze e nella criminalità. La cooperativa, nei campi sopra indicati, potrà anche effettuare attività di consulenza a favore di soggetti ed enti sia pubblici che privati;
- il monitoraggio ed il controllo ambientale; il rilevamento di inquinamento;
- il monitoraggio, controllo, rilevamento e risanamento degli attingimenti e delle risorse idriche; raccolta, smaltimento e controllo sullo smaltimento di rifiuti differenziati; attività di lavaggio e disinfezione dei cassonetti, raccolta R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani): sturamento di fognatura e pulizia di tombini; spazzamento di strade;
- rilievi, controlli e gestione di scariche e discariche; manutenzione di impianti idrici, tecnologici e industriali; gestione di tecnologie avanzate; conservazione e riproduzione del verde, anche attraverso la gestione di vivai e gli interventi di riforestazione; impianti di manutenzione e vigilanza del verde: prati, alberature, giardini, spazi verdi attrezzati pubblici e privati; vigilanza, conservazione e manutenzione dei parchi naturali anche marini e di arenili e loro gestione;
- servizi turistici e agrituristici, comprese le attività di gestione di strutture ricettive, ricreative, di ristorazione; attività di informazione, promozione e divulgazione turistica; progettazione, manutenzione e realizzazione di sentieristica dei percorsi ciclabili, equestri e del verde;
- gestione d'impianti sportivi e parchi gioco, nonché strutture di "baby parking";
- attività socio assistenziali rivolta soprattutto

a soggetti svantaggiati, anziani, portatori di handicap;

- assistenza domiciliare, anche integrata con i servizi sanitari;

- centri diurni con finalità di intrattenimento e socializzazione, rieducazione psicofisica, corsi di attività motoria, corsi di geragogia;

- "pet therapy" e "horse therapy" (ippoterapia);

- campagne di sensibilizzazione ed informazione per la prevenzione dei rischi e di educazione alimentare;

- gestione e manutenzione di aree di parcheggio pubblico a pagamento appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché gestione di autolavaggi;

- svolgimento diretto o in collaborazione con altri Enti Pubblici o Privati, di attività produttive di manipolazione e trasformazione di beni alimentari, artigianali, e di vario genere, nonché provvedere alla fornitura di servizi, anche attraverso la gestione di punti vendita e magazzini di conservazione e distribuzione delle merci;

- gestione di asili nido, ludoteche, spazi all'aperto o chiusi, pubblici o privati;

- gestione di servizi di accoglienza e di assistenza delle comunità locali in cui opera, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e più completa emancipazione ed integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, nonché progettare, costruire, organizzare e gestire strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

- gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili, servizi di catering.

La cooperativa inoltre potrà svolgere:

- trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari e affittuari di mezzi: a) di persona (guida scuolabus autonoleggio); b) di merci per conto terzi;

- attività di pulizia edifici pubblici e privati e strutture industriali e sanitarie.

Per incentivare l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, la cooperativa potrà inoltre:

- proporre e realizzare spettacoli teatrali, cinematografici, televisivi, musicali, radiofonici, di danza, prosa, servizi fotografici e filmati a carattere culturale, divulgativo e pubblicitario;
- realizzare convegni e dibattiti, documentari, mostre, attività seminariali, iniziative editoriali pubblicistiche che rientrino nelle finalità istituzionali, nel rispetto dei limiti di legge;
- organizzare rassegne culturali e manifestazioni nel campo dello spettacolo anche per conto di altri gruppi o entità operanti nel settore;
- provvedere alla stipula di convenzioni con enti di qualsiasi natura per lo svolgimento delle predette iniziative e/o interventi;
- gestire in proprio o per conto terzi sale cinematografiche e teatrali nonché spazi culturali;
- attività di disinfezione; disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali (Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

La società potrà, nei limiti della vigente

normativa, svolgere la propria attività anche con i terzi.

Al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni, di natura mobiliare e immobiliare, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresi:

- l'assunzione, allo scopo di stabile investimento e non al fine di collocamento presso il pubblico, diretta ed indiretta, di partecipazioni in altre società o enti costituiti o costituendi, sia in Italia che all'estero, aventi scopi affini o analoghi al proprio, purché per la misura e l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale sopra esposto;
- la stipula di mutui, leasing e finanziamenti di qualsiasi genere;
- il rilascio di garanzie reali e non reali.

Tali ulteriori attività saranno strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale sopra descritto, e saranno esercitate in modo non prevalente e, comunque, nel rispetto dei divieti sanciti dalla legge.

E' in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria" e, se non nei casi e nella piena osservanza di quanto previsto dalla legge, di tutte le attività riservate a particolari persone fisiche o giuridiche.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

ARTICOLO 6

DOMICILIAZIONE. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 7

CAPITALE. Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da quote del valore nominale pari ad euro 800,00 (ottocento virgola zero zero) cadauna.

ARTICOLO 8

Possono diventare soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli societari, siano nelle condizioni di concorrere direttamente, per capacità effettiva di lavoro, attitudine e/o specializzazione professionale, nel miglior modo possibile, alla realizzazione degli scopi sociali, esplicando attività lavorativa e/o partecipando attivamente alla gestione mutualistica della cooperativa.

Possono essere ammessi alla cooperativa, con valutazione dell'organo amministrativo, anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono far parte della cooperativa coloro che esercitano o hanno interessenze in imprese e/o professioni identiche od affini e in concorrenza con essa, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9. Altresì non possono far parte della cooperativa coloro che per fondati e gravi motivi, anche di ordine morale o patrimoniale, possano nuocere all'immagine ed al decoro della cooperativa e della compagine societaria tutta e ciò purché compatibilmente con l'eventuale finalità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate da valutarsi, caso per caso, a cura dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 9

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a tre (minimo stabilito dalla legge). Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

I soci si distinguono in tre categorie:

- Soci Cooperatori;
- Soci Volontari;
- Soci Sovventori.

In particolare, possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente collaborare al raggiungimento dei fini sociali e per il suo sviluppo percependo un compenso di qualsiasi tipo, natura ed entità nonché le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge 381/91, che nello

svolgimento dell'attività di servizi di cui alla lettera B, articolo 1 della Legge 381/91 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto di riservatezza.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Possono essere, altresì, ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci, e comunque, non potrà essere superiore a quello dei lavoratori ex art. 13 comma 2, D.Lgs 112/2017 ai sensi della predetta disposizione normativa, inoltre, la cooperativa provvederà ad assicurare detti soci volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta nell'ambito della cooperativa medesima nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di cooperatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri concessi all'applicazione del secondo comma del citato articolo 13 del D.Lgs. 112/2017.

Le modalità di sottoscrizione delle quote di capitale sociale e l'importo della tassa di ammissione dovuta dai soci volontari, nonché eventuali altri rapporti tra gli stessi e la cooperativa, non compresi nel presente statuto, verranno stabiliti con apposito regolamento

approvato dall'assemblea nel rispetto del presente statuto e delle leggi vigenti in materia.

In nessun caso possono essere soci cooperatori e/o volontari coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni dell'Organo amministrativo.

Oltre ai soci cooperatori e volontari, possono essere ammessi "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I soci sovventori sono regolati in conformità all'articolo 4 della legge numero 59 del 31 gennaio 1992.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Al momento dell'adesione, il socio instaura con la cooperativa un rapporto di natura associativa da cui derivano i diritti e i doveri previsti dalla legge. Contemporaneamente o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, potrà essere stabilito tra socio e cooperativa un ulteriore e distinto rapporto di lavoro che è disciplinato dal regolamento interno e dalle norme di legge.

ARTICOLO 10

Fermo restando il principio della prevalenza secondo quanto indicato nel precedente articolo, in aggiunta all'apporto lavorativo dei soci, la cooperativa potrà avvalersi dell'opera di personale esterno con cui potrà instaurarsi un rapporto di lavoro dipendente, professionale, di collaborazione in genere o quant'altro lecitamente previsto.

ARTICOLO 11

Salvo assenso formalizzato per iscritto dall'organo amministrativo, è fatto divieto ai soci di far parte, come di svolgere attività lavorativa a favore, di altre cooperative, cooperativa od altri terzi che perseguano attività affini o comunque concorrenti con la cooperativa. A tal fine dovrà pervenire all'organo amministrativo apposita richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o anche posta elettronica, al quale lo stesso darà risposta, con medesimo mezzo, entro sessanta giorni dal

ricevimento.

In ogni caso, l'organo amministrativo può consentire il distacco temporaneo di soci lavoratori presso cooperative controllate e/o collegate.

ARTICOLO 12

Chi desidera far parte della compagine societaria deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'attività esercitata anche in relazione ai requisiti richiesti dal presente statuto;
- c) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere;
- d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
- e) quant'altro l'organo amministrativo riterrà necessario conoscere ai fini dell'ammissione;
- f) l'impegno a versare la quota sottoscritta entro il termine che sarà comunicato dall'organo amministrativo oltre l'eventuale sovrapprezzo, da determinarsi da parte dell'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dello stesso organo amministrativo;
- g) la dichiarazione di accettare espressamente e di volersi scrupolosamente attenere al presente statuto ed alle deliberazioni e/o regolamenti legalmente adottati dagli organi sociali;
- h) L'impegno ad effettuare le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché ad assumere un comportamento irreprensibile in seno alla cooperativa;
- i) L'impegno a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dal presente Statuto e/o dai regolamenti aziendali in essere.

ARTICOLO 13

Le richieste di ammissione saranno valutate dall'organo di amministrazione che in particolare dovrà determinare, in capo a coloro che desiderano far parte della cooperativa, l'esistenza dei requisiti come anche l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto; a tal scopo, ai sensi di quanto stabilito al punto e) del precedente articolo statutario, potranno essere richieste ulteriori informazioni.

In ogni caso, l'organo amministrativo dovrà valutare che l'eventuale ammissione di nuovi soci

cooperatori sia coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci già facenti parte della compagine societaria e compatibile con le strategie imprenditoriali della cooperativa medesima. Sull'accoglimento della domanda, sarà cura dell'organo amministrativo darne notizia all'interessato comunicando le modalità ed i termini entro i quali effettuare i versamenti di cui alla lettera f) del precedente articolo; se i versamenti di cui prima non sono effettuati con il rispetto delle modalità e dei termini prescritti, la delibera di ammissione deve intendersi inefficace a tutti gli effetti. Sarà cura dell'organo amministrativo annotare l'eventuale ingresso di nuovi soci sull'apposito Libro dei Soci tenuto a norma di legge. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno nel termine di sessanta giorni dal ricevimento chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea sociale, il tutto secondo quanto disciplinato dall'art. 2528 C.C. al quale si fa espresso rinvio per quanto non diversamente specificato.

ARTICOLO 14

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte.

ARTICOLO 15

Oltre che nei casi previsti per legge, può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a giudizio insindacabile dell'organo di amministrazione.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'organo di amministrazione. Sarà cura di quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla comunicazione, constatare se ricorrano i motivi che legittimino il recesso e, quindi, accoglierlo o rigettarlo ed in quest'ultimo caso il socio potrà fare opposizione così come previsto dall'art. 2532 del C.C. a cui si rinvia. Il recesso deve risultare da apposita annotazione nel Libro dei Soci e diventa operativo, in deroga all'ultimo comma dell'art. 2532 C.C., sia con

riferimento al rapporto sociale che ai rapporti mutualistici sottostanti, come l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 16

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che si trovi in uno dei casi di esclusione previsti dalla legge;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e/o delle deliberazioni e dei regolamenti legalmente adottati dagli organi sociali, con inadempienze che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nelle ipotesi di cui al successivo punto g);
- c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali;
- e) che commetta atti valutabili quale notevole inadempimento così come definito dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile;
- f) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della cooperativa, in guisa da poterla danneggiare moralmente o materialmente, oppure quando fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- g) che, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la cooperativa.
- h) che è dichiarato interdetto o inabilitato;
- i) che viene a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dal precedente art. 8);
- j) che è in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte dell'organo amministrativo;
- k) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi societari anche per sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione, che diverrà effettiva dal momento dell'annotazione

sul libro dei Soci. All'occorrenza, a discrezione dell'organo amministrativo, potrà essere concesso al socio un termine, non superiore ai quindici giorni, entro il quale dovrà presentare delle deduzioni in merito; decorso tale termine infruttuosamente o se tale deduzioni, pur pervenute nei termini, risultano essere insoddisfacenti, l'esclusione diverrà operativa con apposita annotazione della stessa sul Libro dei Soci. L'Organo Amministrativo, nel valutare le suddette ipotesi di esclusione, dovrà considerare anche l'eventualità di potenziale inserimento lavorativo di persone svantaggiate e ciò, a suo insindacabile giudizio, purché non in contrasto con gli interessi della cooperativa.

ARTICOLO 17

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio cooperatore determina automaticamente, con la stessa decorrenza, la cessazione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, senza obbligo di ulteriori formalità.

ARTICOLO 18

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica ai soci interessati.

ARTICOLO 19

I soci receduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale ad essi imputabili e come risultanti dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diviene operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente aumentato per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, il tutto eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale; inoltre, si esclude il diritto al rimborso del sovrapprezzo quote eventualmente versato in occasione dell'ingresso in cooperativa. Il pagamento del rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

ARTICOLO 20

Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario continuerà con i suoi eredi, sempre che

questi abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla morte del socio, sia accolta dall'organo amministrativo. Nella domanda di cui sopra gli eredi dovranno altresì indicare chi, tra loro, assumerà la qualità di socio. In caso di mancata presentazione o di diniego della domanda gli eredi del socio deceduto hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da egli effettivamente versate, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo.

In mancanza di eredi le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva ordinaria.

ARTICOLO 21

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto, dovranno chiedere il rimborso di quanto loro spettante entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati nei precedenti artt. 19) e 20).

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute alla riserva ordinaria.

ARTICOLO 22

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

(TRATTAMENTI ECONOMICI DEI SOCI COOPERATORI)

ARTICOLO 23

Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori durante l'esercizio sociale, deve avere come base di riferimento quanto previsto dai contratti o accordi collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti similari ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e in assenza di contratti o accordi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, ciò

fatto salvo quanto segue.

Infatti, deve comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto tra socio e cooperativa e, quindi, della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore quale "lavoratore associato", per la quale il lavoro del socio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della cooperativa stessa.

Quindi, fermi restando i limiti di legge riferibili alla contribuzione assistenziale e previdenziale come anche all'assicurazione obbligatoria per infortuni, l'individuazione, anno per anno, delle risorse finanziarie necessarie ed a disposizione è da intendersi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo che potrà, dunque, anche divergere da quello previsto per i contratti collettivi di cui sopra in relazione alle effettive disponibilità finanziarie della cooperativa.

Allo scopo, per meglio specificare quanto sopra, la disciplina della prestazione di lavoro dei soci cooperatori stessi e la loro relativa retribuzione potranno essere regolate da apposito regolamento aziendale, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 24

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente dal lavoro per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso a tempo indeterminato dal lavoro.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui ai commi precedenti, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali e/o rispetto ad altri soci cooperatori con minore anzianità di appartenenza alla cooperativa; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'assunzione di

dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende od altre attività analoghe.

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

ARTICOLO 25

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ai sensi di legge, formato da un numero illimitato di quote ciascuna dal valore nominale non inferiore né superiore ai limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale, formata dalla quota di avanzi di gestione accantonata ai sensi di legge e di statuto e con le quote sociali eventualmente non rimborsate, ai sensi di legge e di statuto, ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da qualsiasi altro eventuale fondo o posta di riserva, anche straordinaria, purché il relativo accantonamento non contrasti con i fini mutualistici della cooperativa.

Tutte le riserve previste dal presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili", ai sensi di legge, con esclusione tassativa della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento, fatta, comunque, salva la previsione dell'art. 2545/ter in relazione alla copertura di perdite, per la cui modalità si rinvia allo stesso.

ARTICOLO 26

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri, anche se soci, con effetto verso la cooperativa, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo, il tutto secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2530 C.C.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

ARTICOLO 27

Gli esercizi sociali hanno inizio con il primo di Gennaio e si chiudono il trentuno di Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite e della Nota Integrativa, nonché di una relazione sull'andamento della gestione sociale quando

richiesta dalla legge o se ritenuta utile dall'Organo Amministrativo. Da quest'ultima o, in mancanza, dalla Nota integrativa, devono in ogni caso risultare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della cooperativa. Dal bilancio si devono evincere i dati dell'attività svolta con i soci rispetto a quella eventualmente svolta con terzi e nella Nota Integrativa al bilancio dovrà essere documentata la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 C.C. come anche dovranno essere illustrate le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Fatte salve le altre indicazioni previste per legge.

ARTICOLO 28

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile, inteso quale avanzo di gestione, al netto delle somme eventualmente riconosciute ai soci cooperatori, come trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545/sexies C.C. e delle altre leggi di settore vigenti e così come determinato dal successivo articolo del presente statuto; l'utile netto, come sopra determinato, sarà così destinato:

- a) una quota, non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale od ordinaria;
- b) una quota, destinata alla costituzione ed all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59, nella misura di legge vigente e delle eventuali e successive modifiche ed integrazioni;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci, qualora sussistano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2545/quinquies, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, che non potrà tassativamente superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Viene, comunque, tassativamente fatta salva la misura massima idonea a consentire alla cooperativa il mantenimento dei fini mutualistici e dei requisiti della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali;
- d) nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del

capitale sociale sottoscritto e versato purché nel tassativo limite massimo consentito dalle leggi vigenti in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici e della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali;

e) L'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea che approva il bilancio può sempre deliberare, fatta tassativamente salva la destinazione di cui alla lettera b), di destinare la totalità degli utili netti al Fondo di Riserva ordinario.

Le somme ripartibili tra i soci, potranno essere destinate, previa delibera, all'aumento gratuito del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti e sempre nel rigoroso rispetto del limite massimo consentito dalle norme vigenti in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici e della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali.

ARTICOLO 29

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori potrà essere effettuata, su proposta ed a giudizio dell'organo amministrativo, dall'assemblea ordinaria dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio a cui gli stessi devono essere imputati (o anche in un momento precedente intercorrente tra la data di chiusura dell'esercizio ed il termine ultimo per l'approvazione del bilancio); il ristorno è attribuito ai soci cooperatori riconoscendo loro una somma non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi corrisposti e di competenza dell'esercizio, in ogni caso nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, escludendosi dalla base di calcolo gli accantonamenti a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e la contribuzione previdenziale e assistenziale, il tutto nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 C.C.. Ai sensi del disposto dell'art. 2545/sexies, al fine della definizione della qualità (oltre che della quantità) del lavoro prestato a favore della cooperativa, si presume che la qualità dell'apporto lavorativo dei soci cooperatori sia equivalente e ciò salvo diversa specificazione da parte di apposito regolamento societario in merito. Il ristorno così determinato potrà essere attribuito ai soci cooperatori o mediante integrazione di tutte le

retribuzioni o mediante aumento gratuito di tutte le quote di capitale sociale sottoscritte e versate, il tutto con scelta improntata alla parità di trattamento; modalità di attribuzione del ristorno differenti da socio a socio potranno essere attuate solo con il consenso unanime dei partecipanti all'assemblea riunita per tale occasione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 30

L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie, le deliberazioni sono assunte con voto palese.

In caso di impedimento ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio munito di apposita delega, da conservarsi agli atti della cooperativa da parte dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 31

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione o dal presidente del consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'ordine degli argomenti da trattare e, se ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, anche la data della seconda convocazione che non può aver luogo nella stessa data fissata per la prima e non oltre trenta giorni da questa.

Ciascun componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, quando costituiti, possono ottenere che il presidente del consiglio di amministrazione convochi, facendone richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare, l'assemblea dei soci entro venti giorni dalla richiesta; lo stesso diritto, da esercitarsi con le stesse modalità, spetta a tanti soci che rappresentino almeno un terzo di voti spettanti alla totalità della compagine societaria.

ARTICOLO 32

L'assemblea è convocata mediante invio dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima di quello previsto per la convocazione e da espletarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a

mezzo posta elettronica della cooperativa stessa da inviarsi ai singoli soci presso il domicilio risultante dal libro soci ed ai componenti del Collegio Sindacale (se costituito), oppure mediante avviso affisso presso la sede sociale per almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione.

ARTICOLO 33

L'assemblea è validamente convocata, anche senza l'osservanza delle formalità di convocazione, se è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 34

L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio; è fatta salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 C.C..

ARTICOLO 35

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risultano tali per effetto dell'iscrizione nel libro dei soci; hanno diritto di voto solo i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun Socio ha diritto in Assemblea ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

ARTICOLO 36

Si stabilisce che l'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente sia in sede ordinaria che in sede straordinaria con le seguenti modalità:

in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto

favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

ARTICOLO 37

L'assemblea è presieduta dal consiglio di amministrazione ovvero dal Presidente del consiglio di amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea tra i Soci. Sarà cura del Presidente, a proprio giudizio, far apporre apposita firma di presenza a tutti gli intervenuti in assemblea, al momento di avvio della stessa, su un apposito foglio o su di un registro all'uopo predisposto che, come il precedente, non dovrà essere sottoposto a particolari formalità. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, salvo non venga redatto da Notaio, nel qual caso dovrà essere sottoscritto solo dal Presidente.

ARTICOLO 38

L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio della cooperativa; provvede alla nomina dell'Organo Amministrativo e ne determina il compenso e su quant'altro di sua competenza per legge o per statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate per legge o per statuto, con particolare riferimento:

- a) alle modifiche dall'atto costitutivo e del presente statuto;
- b) alla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) all'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 C.C., così come predisposti dall'organo amministrativo per la disciplina dei rapporti tra cooperativa e soci ai sensi di legge e di statuto;
- e) su ogni altra materia per la quale sia richiesta dalla legge la redazione del verbale da parte di un notaio.

AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 39

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, compreso il Presidente ed il vicepresidente, ovvero dal consiglio di amministrazione, scelti esclusivamente tra i soci e nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea così come indicato dai successivi articoli.

ARTICOLO 40

Gli amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori possono essere rieletti e sono esentati dal prestare cauzione.

ARTICOLO 41

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente ed il vicepresidente. Il consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati specificandone esattamente poteri e mansioni; in tal caso, sempreché la delega conferita abbia validità per almeno un anno e sia inerente il compimento di incarichi specifici che non

riguardino la totalità delle mansioni proprie del consiglio di amministrazione, lo stesso può determinarne i compensi. Non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli Amministratori Delegati potranno esercitare disgiuntamente i poteri loro conferiti. Gli organi delegati dovranno riferire al consiglio di amministrazione, almeno una volta ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della cooperativa.

ARTICOLO 42

Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un Amministratore o dal Collegio Sindacale (se costituito) con l'indicazione delle materie da discutere. Lo stesso Consiglio nomina, di volta in volta, un Segretario scelto fra i suoi membri.

ARTICOLO 43

IL Consiglio viene convocato dal Presidente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo posta elettronica della cooperativa stessa da spedirsi, almeno tre giorni prima dell'adunanza, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi (se nominati). In casi di particolare ed inderogabile urgenza, la convocazione avviene con mail oppure Posta Elettronica Certificata da spedirsi in modo che i destinatari della convocazione siano avvisati almeno un giorno prima della seduta. In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica (se nominati).

ARTICOLO 44

Le adunanze del consiglio di amministrazione vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dall'amministratore più anziano di

età. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli amministratori in carica. Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da firmare da parte del Presidente e del Segretario e, a giudizio insindacabile del Presidente da esprimersi di volta in volta, anche da parte degli altri partecipanti compresi i sindaci (quando nominati). Le votazioni del consiglio di amministrazione sono palesi.

ARTICOLO 45

Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, senza eccezioni di sorta. In particolare sono ad esso attribuite tutte le facoltà necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge o dal presente Statuto, in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci.

Si precisa ai sensi del primo comma dell'articolo 2475 c.c., come novellato dall'articolo 377 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14 che la gestione dell'impresa sociale si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma c.c., e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il consiglio di amministrazione ha pertanto, in via puramente esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di concorrere a gare di appalto licitazioni e trattative private per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di procedere alla partecipazione ad altre aziende o cooperativa costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso le banche od altri Uffici sia pubblici che privati, di consentire costituzioni, surroghe, cancellazioni, rinunzie di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni genere, di esonerare i Conservatori dei registri Immobiliari e di ogni altro Ente pubblico o privato da ogni responsabilità.

ARTICOLO 46

Al consiglio di amministrazione o al Presidente

del consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza della cooperativa sia nei confronti di terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ARTICOLO 47

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la firma sociale e sovrintende l'andamento della cooperativa ai fini del raggiungimento degli scopi sociali. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, il Presidente propone al Consiglio la nomina, il trattamento economico e la risoluzione del rapporto con i dipendenti della cooperativa determinandone l'organico e le mansioni.

ARTICOLO 48

Al consiglio di amministrazione compete la nomina di consulenti, direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti, come anche la determinazione dei relativi compensi, competenze e condizioni.

ARTICOLO 49

Al consiglio di amministrazione o ai membri del consiglio di amministrazione spetta oltre al compenso, determinato da parte dell'Assemblea Ordinaria, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

ARTICOLO 50

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della cooperativa, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea, che delibererà con le maggioranze previste in sede straordinaria.

ARTICOLO 51

I soci che non partecipano all'amministrazione della cooperativa, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 52 - ORGANO DI CONTROLLO

Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge l'Assemblea nomina l'Organo di controllo giusto l'art. 2543, cod. civ., costituito e operante come per legge.

Ad esso organo di controllo spettano tutte le competenze e i poteri attribuitigli dalla legge,

fermo il rispetto di ogni inderogabile norma di legge al riguardo. L'Organo di controllo può essere costituito, consentendolo la legge, da un solo componente ovvero da tre componenti effettivi e due supplenti, muniti dei requisiti di legge, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

All'Organo di controllo si applicano le norme all'uopo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

La retribuzione annuale dei componenti dell'organo di controllo, nei limiti previsti dalla legge, è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ferma la nomina di ogni altro organo previsto dalla legge per il controllo interno della società.

ARTICOLO 53 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando: - il numero dei liquidatori; - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 54 - DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) c.c.

ARTICOLO 55

Tutte le clausole mutualistiche del presente statuto sono tassativamente inderogabili e devono essere di fatto osservate; a miglior precisazione e per ribadire quanto già espresso, con riferimento al mantenimento da parte della cooperativa dei requisiti della mutualità prevalente, le disposizioni indicate nelle lettere

a), b), c) e d) dell'art. 2514 C.C. si intendono integralmente adottate nel presente statuto come prevalenti e tassativamente inderogabili e devono, anche di fatto, essere osservate.

ARTICOLO 56 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa sull'interpretazione ed esecuzione del presente statuto che abbia ad oggetto diritti disponibili, è devoluta alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati, su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la cooperativa.

Il procedimento arbitrale viene regolato dal D.Lgs. 5/2003.

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

ARTICOLO 57 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e le leggi speciali applicabili in materia e, in quanto compatibile, la normativa sociale in materia di impresa sociale ed Enti del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V

del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 32 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190"), possono assumere cariche sociali coloro che risultino in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, il tutto nel rispetto di quanto specificamente contemplato per le cooperative sociali dalla normativa speciale in materia cooperativistica nonché dal codice civile e fermo restando il divieto contemplato dall'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, secondo cui le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 c.c..

Sono fatte salve, altresì, le disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori di cui agli articoli 2476 e 2486 c.c. come novellati dal D.Lgs. 14/2019.

Firmato:

Giuseppe Fiorentino

Amici Rosaria

Rossella Lubelli

Roberta Russo Notaio - segue sigillo

[illegible]